Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 | Roma — Giovedì 3 Marzo | Numero 51

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 35 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 marzo 1893, n. 147, col quale vennero instituiti sui Laghi Maggiore e di Garda servizi speciali per la vigilanza finanziaria al confine con torpediniere della R. Marina;

Visto il R. decreto 8 marzo 1896, n. 75, col quale i detti servizi furono estesi al lago di Lugano ed alla laguna di Venezia, ed il Ministero della Marina venne autorizzato a cedere definitivamente, pei servizi medesimi, tredici torpediniere di 4ª classe tipo Thormscroft e tre barche torpediniere tipo White al Ministero delle Finanze, con facoltà a questo di sostituire gradatamente sulle torpediniere personale proprio ai militari della R. Marina;

Considerato che la sostituzione del personale, autorizzata dall'ora detto R. decreto, è stata compiuta, e che sono pur state eseguite regolari consegne di ogni singola parte del materiale dal personale della R. Marina al nuovo della R. Finanza, come risulta dai relativi verbali;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Marina e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le torpediniere di 4ª classe: 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, e 21 T e le barche torpediniere White V, VII, XIV, sono radiate dal quadro del Regio Naviglio e prese in carico dal Ministero delle Finanze.

Art. 2.

Le suddette torpediniere e barche torpediniere verranno chiamate d'ora innanzi battelli incrociatori e distinte con le seguenti nuove caratteristiche:

Caratteristica attuale	Caratteristica nuova
—	—
12. T	A
13. T	B
14. T	C
15. T	D
4. T	E
7. T	F
8. T	G
9. T	H
10. T	I
16. T	K
17. T	L
20. T	M
21. T	N
V. W	X
VII. W	Y
XIV. W	Z

Art. 3.

Le norme tecniche disciplinari ed amministrative per l'esecuzione dei servizi di vigilanza finanziaria di cui sopra, saranno emanate gradatamente dal Ministero delle Finanze, ed applicate in via di esperimento. Esse saranno poi raccolte e coordinate in apposito Regolamento da approvarsi mediante R. decreto e da pubblicarsi entro l'anno 1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1898.

UMBERTO.

B. Brin.
Branca.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Zanardelli.

Il Numero **41** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata estinta l'azione penale e sono condonate le pene inflitte:

a) pei reati preveduti nelle leggi sulla stampa;

b) pei delitti contro la sicurezza dello Stato preveduti negli articoli 104 a 127 e 135 del codice penale, purchè non siano accompagnati o connessi a delitti contro la persona, la proprietà e le leggi militari e purchè la pena restrittiva della libertà personale, stabilita dalla legge o applicata dal giudice, non superi cinque anni;

c) pei delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238 e 239 numeri 2 e 3 del codice stesso;

d) pei reati di diserzione dalle navi mercantili nazionali, commessi sia da cittadini, sia da stranieri, che sono preveduti negli articoli 264 a 280 del codice per la marina mercantile;

e) per le contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi, purchè, entro il 30 giugno prossimo venturo, i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi;

f) per le contravvenzioni prevedute nel codice penale, negli altri codici e leggi e nei regolamenti, purchè la pena stabilita dalla legge o applicata dal giudice non superi tre mesi di arresto, ovvero novecento lire di ammenda, e, nel caso che queste due specie di pena siano comminate ed applicate congiuntamente, purchè, ragguagliando l'ammenda all'arresto, esse non superino insieme la durata di tre mesi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai reati preveduti nelle leggi finanziarie per i quali è provveduto con decreto separato, nè a quelli preveduti nelle leggi militari e nelle leggi sulle privative industriali, sui marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio e sui diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno.

Art. 2.

I marinai ammessi a godere della presente amnistia e quelli che fruirono delle amnistie precedenti, i quali abbiano già scontato la pena o siano stati condannati con sentenze divenute irrevocabili, oppure si trovino sotto giudizio sono reintegrati nei loro diritti verso la Cassa e verso il Fondo degli invalidi della marina mercantile per quanto riguarda la navigazione precedente alla diserzione.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le azioni civili e i diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano oggetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

G. Zanardelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Zanardelli.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 3 marzo 1898, sul decreto riflettente l'amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai disertori e mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi.*

SIRE!

L'Italia tutta si appresta a festeggiare in modo solenne il cinquantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto costituzionale del Regno, gloriosa data, in cui l'Augusta Vostra Casa si unì in modo inscindibile alle sorti della Nazione.

I nomi venerati dell'Avo e del Padre Vostro e i principii cui s'informa la costituzione si presentavano alla mente dei popoli d'Italia intimamente e indissolubilmente legati; nelle due parole: Re e Statuto, si compendiavano, come tuttor si compendiano e si compendieranno nell'avvenire, i concetti di uguaglianza, di indipendenza, di libertà, magnanimamente proclamati, lealmente tutelati.

E nel nome della libertà su così solida base fondata, i popoli d'Italia si stesero la mano, si fusero in un popolo solo col voto dei plebisciti.

Nella esultanza che in tal giorno fa battere i cuori italiani, vivo è il ricordo delle nostre armi che, guidate dai Re e dai Principi di Casa Savoia, furono sì gran parte dell'opera di redenzione d'Italia. E in tal giorno appunto ci rivolgiamo fiduciosi alla M. V. perchè in questa, come già si compiacque in altre fauste circostanze, voglia degnarsi di dare novella prova all'esercito ed all'armata dell'amore che per essi è vivo nel magnanimo Suo cuore.

Abbiamo pertanto l'onore di sottoporre alla sanzione della M. V. il presente decreto, inteso a concedere una nuova amnistia ai renitenti ed agli omessi delle leve di terra e di mare, ai militari dell'esercito e della marina stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma o per eventualità, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, i quali appartenendo a classi di leva tuttora obbligate al servizio militare, abbiano già regolato la loro posizione di fronte agli obblighi coscrizionali o di servizio, o si pongano in regola entro il corrente anno, con modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti decreti di amnistia.

I benefici effetti di siffatta concessione Sovrana saranno vivamente sentiti da molti cittadini e da tante famiglie che, mentre ancor più stretto faranno sentire il legame di reciproca affezione che stringe la Vostra Augusta Casa e la Nazione italiana, non potranno che afforzare la compagine delle milizie: ciò stante preghiamo V. M. di volersi compiacere di apporre al presente decreto l'Augusta Sua firma.

Il Numero 42 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia ai renitenti e agli omessi di leva che, per ragione di età o di inscrizione nelle liste, appartengano alle classi 1859 e seguenti fino alla classe 1877 inclusa se della leva di terra, e fino alla classe 1876 inclusa se della leva di mare, e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, o si costituiscano entro il 31 dicembre 1898 alla autorità nel Regno, o regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'articolo 2.

Art. 2.

Quelli fra i renitenti e gli omessi indicati nell'articolo precedente i quali risiedano all'estero, sono ammessi al godimento dell'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno nei casi seguenti:

a) se entro il 31 dicembre 1898 provino, mediante visita sanitaria avanti le Regie Autorità diplomatiche o consolari, di essere affetti da taluna delle imperfezioni o infermità che motivano la riforma degli inscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro decreto del 24 marzo 1892 n. 103 e modificato con l'altro Nostro decreto del 30 aprile 1896 n. 104, ove trattisi di renitenti o di omessi delle leve di terra, o giusta l'elenco approvato col Nostro decreto del 10 dicembre 1896 n. 553, qualora trattisi di renitenti delle leve di mare;

b) se chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1898, alle Regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura, quando pel numero avuto in sorte nella estrazione debbano essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto alla assegnazione alla terza categoria;

c) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria, chiedano, entro il 31 dicembre 1898, alle autorità di leva nel Regno ed ottengano di essere surrogati negli obblighi di servizio militare da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti;

d) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed avendo i prescritti requisiti, chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1898, alle Regie autorità diplomatiche o consolari di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, anche con la facoltà di ritardare il servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

e) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e trovandosi nelle condizioni prescritte dall'articolo 120 della legge sulla leva di terra e dall'articolo 43 della legge sulla leva di mare, chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1898, per mezzo delle Regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura in prima categoria e di venire poscia ammessi al ritardo del servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

f) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed appartenendo alla classe 1859, chiedano nel termine e nei modi indicati alla precedente lettera *b*) di essere arruolati per procura.

Art. 3.

È pure concessa amnistia:

a) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti o si costituiscano entro il 31 dicembre 1898 alle autorità nel Regno, ovvero, senza obbligo di rientrare nel Regno se residenti all'estero, provino entro il detto termine e nei modi stabiliti alla lettera *a*) del precedente articolo 2 di essere inabili al servizio militare;

b) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sulla leva di terra e dell'articolo 90 della legge sulla leva di mare, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne; i quali, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti o si costituiscano alla autorità nel Regno entro il 31 dicembre 1898; ovvero, trovandosi all'estero, ottengano entro il detto termine il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Art. 4.

I militari i quali, per aver già scontato la pena che fosse loro stata inflitta per taluno dei reati indicati nei precedenti articoli, non potrebbero ora essere ammessi a godere del beneficio dell'amnistia, potranno essere surrogati da un fratello negli obblighi di servizio ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, essere trasferiti alla terza categoria, purchè, ben inteso, abbiano regolato la propria posizione di fronte agli obblighi coscrizionali e di servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.
A. DI SAN MARZANO.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Numero 43 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

E' condonata la restante punizione a quelli fra i militari suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e che alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

La permanenza nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari sottodescritti i quali alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi:

a) militari della Regia Marina incorporati temporaneamente;

b) guardie di finanza incorporati tanto temporaneamente, che definitivamente;

c) guardie di città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Numero 44 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per le seguenti contravvenzioni commesse fino al giorno della pubblicazione del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di bollo regolate dal Titolo VIII della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) per le contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) per le contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di borsa;

d) per le contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) per le contravvenzioni all'art. 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 3ª) relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette; all'art. 69 della legge 24 agosto 1877 n. 4021 (serie 2ª) per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, agli articoli 13 e 14 del relativo regolamento 3 novembre 1894 n. 493, nonchè agli articoli 24 e 32 della legge 1º marzo 1886 n. 3682 (serie 3ª) per il riordinamento dell'imposta fondiaria;

f) per le contravvenzioni previste e punite dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 della legge doganale;

g) per le contravvenzioni previste dall'art. 12 e punite dall'art. 23 del testo della legge sugli spiriti 30 gennaio 1896 n. 26;

h) per le contravvenzioni alla legge sulle polveri piriche 14 luglio 1891 n. 682;

i) per le contravvenzioni all'art. 10 della legge sui fiammiferi 8 agosto 1895 n. 486 (allegato *E*);

l) per le contravvenzioni all'art. 8 della legge sul gas luce e sulla energia elettrica 8 agosto 1895 n. 486 (allegato *F*);

m) per le contravvenzioni previste dai regolamenti per l'applicazione delle leggi sulle tasse di fabbricazione;

n) per le contravvenzioni alla legge sul lotto, purchè le pene applicabili od applicate non eccedano le lire 300 (trecento) o non trattisi di recidivi;

o) per le contravvenzioni alle leggi sulle privative dello Stato, riguardanti i sali e tabacchi, esclusi i casi di contrabbando, purchè la pena applicabile od applicata non ecceda le lire 200 (duecento) e non trattisi di recidivi;

p) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali purchè, entro due mesi dalla pubblicazione del decreto, vengano adempiute le prescrizioni di legge, e sia eseguito il pagamento delle tasse dovute.

Art. 2.

Per le contravvenzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d*, l'amnistia non ha effetto, se, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non siano per qualsiasi motivo pagate le tasse che fossero tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non siano adempiute le formalità prescritte.

Art. 3.

Per tutti i reati previsti dalle leggi doganali, da quelle sugli spiriti, sulle polveri piriche, sulle tasse di fabbricazione, sulle privative e lotto, le pene restrittive della libertà personale sono diminuite: di tre mesi, se la durata loro è di tre anni o più; di due mesi, se è inferiore a tre anni, ma superiore ad uno; di un mese, negli altri casi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.
BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 45 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previsto dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;

b) per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti, in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896 n. 44;

c) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime previste sia dall'art. 20 della detta legge 26 gennaio 1896 in quanto concernono il registro dei premi e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate; sia dagli articoli 19 e 22 della legge medesima; come pure per le contravvenzioni relative ai repertori da tenersi per le stesse assicurazioni giusta l'art. 6, secondo comma, del Regio decreto 5 dicembre 1895 n. 678.

Non avrà però luogo il condono se, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non siano per qualsiasi motivo pagate le tasse che fossero tuttora dovute e se inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non siano adempiute le formalità prescritte.

Art. 2.

Sono condonate le sopratasse incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto, prescritte dagli articoli 1 e 4 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (Serie 2ª) per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1898.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero **XXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato l'esercizio della tramvia a trazione elettrica fra Napoli (angolo Museo) e Miano con diramazione al R. Parco di Capodimonte ed a S. Rocco, giusta il disciplinare firmato dal rappresentante della Societé Anonyme Belge de tramways, annesso al presente decreto, oltre all'osservanza delle condizioni contenute nel contratto 23 luglio 1896 e relativo Capitolato 1° marzo 1897 stipulato dalla Società medesima con l'Amministrazione Comunale di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1898.

UMBERTO.

PAVONCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Numero **XXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato l'esercizio della tramvia elettrica da San Gottardo a Prato, giusta il disciplinare firmato dai rappresentanti della Società di ferrovie elettriche e funicolari di Genova, annesso al presente decreto, per la durata d'anni sessanta a decorrere dalla data del decreto Prefettizio di apertura all'esercizio della tramvia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1898.

UMBERTO.

PAVONCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

N. **XXVIII.** (Dato a Roma il 30 gennaio 1898), col quale lo Statuto della Cassa Centrale di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo è modificato; ed è stabilito all'art. 11 « che gli interessi sui depositi a risparmio decorrano dal giorno susseguente a quello dell'eseguito deposito »; e coll'art. 17 si determina: « Il depositante non può riscuotere più « di L. 100 al giorno della somma contenuta nel « libretto. Gli è fatta facoltà di riscuotere in una « volta la somma di L. 600. In questo caso ogni « altro prelevamento deve essere fatto dopo sette « giorni. È assolutamente vietato ad una stessa « persona di riscuotere in uno stesso giorno som- « me depositate in due o più libretti, qualunque « sia la natura o l'intestazione di essi ».

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. **XXIX.** (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale è data facoltà al Comune di Potenza Picena di applicare, nel corrente anno 1898, la tassa di famiglia col limite massimo di lire centocinquanta (L. 150).

» **XXX** (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale è data facoltà al Comune di Mede di applicare, nel corrente anno 1898, la tassa di famiglia col limite massimo di lire cento (L. 100) e con quello minimo di una lira (L. 1).

» **XXXI** (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale è data facoltà al Comune di Montale di mantenere nel corrente anno 1898, nell'applicazione della tassa di famiglia, il limite massimo di lire duecento (L. 200).

» **XXXII** (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale è data facoltà al Comune di Lucca di applicare, nel corrente anno 1898, la tassa di famiglia col limite massimo di lire cinquecento (L. 500).

» **XXXIII.** (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale il dazio consumo riscosso nella città di Roma sugli agrumi (voce 35 della tariffa) è, fino a tutto l'anno 1900, ridotto da lire cinque a lire una per quintale, giusta l'art. 1 della legge 22 luglio 1897, n. 319.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

N. **XXXIV** (Dato a Roma il 30 gennaio 1898), che sostituisce gli articoli 10, 11 e 12 e sopprime un inciso dello Statuto della Cassa di risparmio di Macerata, approvato col Regio decreto 10 maggio 1891 n. CLXXXV e modificato coll'altro Regio decreto 11 gennaio 1894, n. XVIII.

» **XXXVII** (Dato a Roma il 3 febbraio 1898), che aggiunge tre nuovi capoversi all'articolo 60 dello

Statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, approvato con Regio decreto 3 maggio 1891 n. CLXVIII (Parte supplementare) e modificato col Regio decreto 25 agosto 1893, n. CCCLVIII (Parte supplementare).

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. XXXVIII (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale il Monte pegni di Novellara è trasformato in Istituto avente lo scopo previsto dalla lettera *A* dell'articolo 88 della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

» XXXIX (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale è stata invertita a benefizio del Ricovero di mendicità per i cronici in Cupramontana (Ancona) e concentrata nella Congregazione di carità che lo amministra tanta parte del patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento esistente in detto Comune che corrisponda a lire 1000 di rendita.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 13 febbraio 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Voghera (Pavia).*

SIRE!

Piena osservanza della legge, perfetta regolarità di amministrazione, condizioni finanziarie buone, tanto da avere consentito l'abolizione della tassa di fuocatico, poterono far credere che per lungo tempo in Voghera non sarebbe avvenuto caso di sospendere le istituzioni comunali. Ma invece una grave dissensione nella rappresentanza di quella città, sopra uno dei più importanti argomenti, condusse, oltre che a vivaci dibattiti, a dimissioni numerose. Per ragioni diverse, egualmente degne di considerazione e di rispetto, la rappresentanza è ora tutta dimissionaria. Onde la necessità di una Amministrazione straordinaria per opera di un Regio Commissario, limitata al tempo strettamente necessario perchè gli elettori, prontamente convocati, costituiscano il nuovo Consiglio, insieme designando le persone e determinando il pubblico sentimento sulla questione che la comune attenzione principalmente attrae, e gli animi eccita e divide.

Perciò io debbo pregare la M. V. di voler onorare della Augusta sua firma il decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Voghera.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Voghera, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Alessandro Cani è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato Roma, addì 13 febbraio 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 999975 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 330, al nome di Gaudino Aurelia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Lanzara Amalia fu Pasquale, domiciliata in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gaudino Amelia fu Giuseppe, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 febbraio 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1069697 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 225, al nome di Calocero Angelo-Domenico fu Giuseppe, domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Calocero Domenico-Angelo fu Giuseppe, domiciliato come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 2 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 544.

2 marzo 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 $^{0}/_{0}$ *lordo*	99.26 $^{1}/_{4}$	97.26 $^{1}/_{4}$
	4 $^{1}/_{2}$ $^{0}/_{0}$ *netto*	108.82 $^{1}/_{2}$	107.70
	4 $^{0}/_{0}$ *netto*	99.07	97.07
	3 $^{0}/_{0}$ *lordo*	63.02	61.82

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 2 marzo 1898

Presidenza del Vice Presidente CREMONA.

La seduta è aperta (ore 15,15).

CHIALA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario nella Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 130).

PRESIDENTE. Rammenta che nella tornata di ieri venne continuata la discussione generale del progetto di legge sui provvedimenti per le guarentigie ed il risanamento della circolazione bancaria.

Dà facoltà di parlare al senatore Lampertico, relatore.

LAMPERTICO, relatore. Non sa se i discorsi pronunciati diminuiscano o accrescano il suo dovere di prendere la parola.

Esamina gli apprezzamenti esposti dai diversi oratori e trova naturale che si prendano delle risoluzioni importanti sopra un argomento grave, specialmente ora che il Senato ha piena libertà di discutere, anche rispetto al tempo.

Il progetto di legge è stato esaminato sotto l'aspetto finanziario e sotto l'aspetto economico; riconosce che esso ha una portata essenzialmente economica.

Si accosta a questo proposito a quanto disse il senatore Boccardo nel suo discorso scultorio; egli disse in forma perspicua molte delle cose che egli stesso avrebbe detto.

Riconosce i danni che una finanza troppo fiscale produce allo sviluppo economico del paese e per quanto egli non sia un fautore della diminuzione dell'imposta a qualunque costo, non disconosce però che in qualche caso la diminuzione d'imposta può avere per conseguenza un aumento di introiti.

Si augura che il ministro del Tesoro voglia tener conto degli studi fatti a questo proposito nel Senato.

Si occupa quindi della tassa di circolazione e riconosce i benefizi che deriverebbero dalla sua completa abolizione.

Non farà però richiesta di nuove riduzioni, ma chiede al ministro di volergli fornire qualche schiarimento sull'art. 12 del disegno di legge che proroga i termini di cui al a l gge 2 luglio 1896, per la concessione della riduzione di tasse e sopratasse di registro, anche per i crediti fondiari degli Istituti di emissione.

Alle idee espresse ieri dal senatore Boccardo sulle due scuole di economia politica in oggi esistenti, aggiunge solo questo che nella discussione fattasi su questo disegno di legge non si è accennato a nessuna di quelle riforme così radicali, che alcuni di coloro che seguono una delle due scuole dal senatore Boccardo ricordate, vanno da tempo sognando.

Della libertà delle Banche ora non si discorre più, perchè le Banche, quando fungono da Istituti di emissione, debbono regolarsi secondo le leggi della moneta. Non si discorre più neppure della Banca di Stato, perchè il nostro paese desidera soltanto il miglioramento degli Istituti di credito e nulla più.

Farà un esame sommario dei punti principali di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro con questo progetto di legge ha esaudito i voti espressi dal Senato, in occasione della discussione di un progetto precedente.

Enumera i provvedimenti principali, dimostrandone l'opportunità; osserva però che, se precedentemente le attribuzioni della Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione erano state soverchiamente diminuite, ora sono per avventura troppo accresciute.

Si occupa delle riserve metalliche; quindi tratta brevemente dell'aumento del capitale della Banca e loda i principî seguiti a questo proposito nel disegno di legge in discussione.

Il punto più grave e che ha dato luogo a maggiore discussione è quello che riguarda la rinnovazione del privilegio. Dimostra che era già preveduta ed è nell'ordine naturale delle cose. Enumera gl'inconvenienti che deriverebbero da un periodo troppo breve della durata della concessione. Nulla di serio si potrebbe fare in un periodo troppo breve.

Qual'è finalmente il nuovo, grande beneficio che si concede? Erano già note le condizioni sotto le quali il privilegio della emissione poteva essere rinnovato. Questo d'altra parte è ufficio di spettanza del potere esecutivo, mentre d'altronde il Parlamento è posto in grado di esercitare la sua alta e legittima sorveglianza.

Quanto alla convenzione monetaria si associa alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro del Tesoro, specie sull'*étalon* della moneta metallica. Bisogna però andar cauti nel lasciarsi sedurre da quelle vertigini da cui il paese è sempre preso, quando si parla della scoperta di qualche filone di oro o di argento.

Per quanta fiducia egli abbia nelle forze del nostro paese non crede si debba di troppo affrettare nel vagheggiare dei nuovi ordinamenti nella questione metallica.

Egli non è partigiano della moneta unica più che di quella duplice; ma è fermo nell'intendimento che si debba andar cauti nel parlare di scioglimento di Lega latina, anche solo accademicamente, perchè ne può risentire, trattandosi di questione internazionale, non lieve danno anche la nostra finanza.

Ricorda i tempi in cui vi era grande sfiducia nella Banca Nazionale del Regno d'Italia, quando venne imposto il corso forzoso.

Ora le cose sono mutate e fortunatamente sono mutate in bene.

Cerchiamo, conclude, di dare assetto alla economia nazionale e procuriamo che questo disegno diventi presto legge dello Stato, perchè è certo che non lievi vantaggi economici ne deriveranno al nostro paese.

Risparmiamo certe critiche, le quali certamente hanno un valore diverso dal movente che le detta. Tutto si ottiene quando volenterosamente si cerca dare assetto alle forze dell'economia in relazione all'economia dello Stato. (Benissimo).

VACCHELLI. Replica ad alcune osservazioni del relatore e si compiace che egli abbia riconosciuto che il progetto di legge in discussione ha un carattere economico, anzichè finanziario.

Non vorrebbe modificato il disegno di legge in nessuna delle sue parti più importanti; non sarebbe persino alieno dal compiere qualche sacrifizio finanziario, pur di raggiungere qualche alto risultato economico.

Esamina nuovamente la questione della compartecipazione degli utili secondo le opinioni espresse dai diversi oratori e dal ministro del Tesoro, e dimostra la convenienza che qualche parte degli utili venga corrisposta allo Stato.

Si difende dalla taccia che gli venne fatta di sostenere delle dottrine esclusivamente teoriche, dimostrando che negli ordinamenti della Banca di Francia si sono seguite le idee da lui sostenute.

È errore il credere che con l'aumentare gli utili degl'Istituti si migliorino le condizioni dello sconto.

In oggi abbiamo già un aumento nel valore delle azioni, ma lo sconto non è perciò diminuito, e si può dire che sia ancora come era nel 1869 e nel 1870.

zioni migliori [illegible]
dique potest », è massima antica, ma [illegible] nei tempi nostri.

Se l'interesse è alto, ciò dipende dalle condizioni del paese che è povero in fatto di capitali; nè è possibile avere capitali dall'estero per quelle ragioni ovvie che tutti conoscono.

La differenza che passa fra le condizioni economiche nostre e quelle della Francia, sta in ciò che la Francia non ha bisogno di capitali esteri.

Alla nostra condizione economica non si potrà dare un assetto definitivo senza una serie di provvedimenti savii e ben ponderati.

Non vede poi quali gravi pericoli possano esservi nello studiare la possibilità della denuncia della Lega latina...

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Vorrei vedere se lei fosse a questo posto, se avrebbe il coraggio di denunziarla.

VACCHELLI. La questione è grave non lo nega, ma non vede perchè non si possa avvisare ai mezzi per migliorare la nostra situazione monetaria.

Divide l'opinione del senatore Boccardo che i presenti provvedimenti siano volti a vincere il male, poi ci vorranno quelli necessari per il periodo della convalescenza.

Addita i nuovi provvedimenti che si dovranno in seguito escogitare e riafferma la necessità di regolare con nuovi criteri la rinnovazione della concessione del diritto di emissione nel periodo che va oltre il 1913; ma essendo questo argomento particolarmente legato all'art. 14, si riserva di trattarlo più a fondo quando verrà in discussione quell'articolo.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Farà brevi dichiarazioni. Alla domanda rivoltagli dal relatore Lampertico sulla interpretazione da darsi all'art. 12 del progetto, risponde che la proroga ivi accennata porterà necessariamente anche alla liquidazione della Banca Romana.

Del resto presenterà in proposito un progetto di legge ed allora sarà il caso di ritornare su questa questione.

Quanto alla questione degli utili, oggi risollevata dall'onorevole Vacchelli, dimostra come sia preferibile la tesi in proposito sostenuta dall'oratore e sulla quale ha intrattenuto nella passata tornata il Senato.

Sulla questione monetaria osserva che la nostra situazione permette che i capitali esteri s'impieghino negli sconti italiani, perchè al di sopra del corso forzoso funziona l'unità del prezzo monetario sull'oro.

L'onor. Vacchelli ha parlato di un'epoca in cui gli utili della Banca Nazionale erano molto alti; ora l'oratore fa osservare che in quell'epoca le azioni della Banca erano ad un prezzo molto alto e perciò il dividendo era minore.

Del resto ricorda che sui dividendi della Banca d'Italia, secondo questo progetto di legge, darà il suo parere una apposita Commissione e non sono a temersi maggiori danni.

Conchiude dicendo che per ora non aggiungerà altro sulle questioni sollevate dall'onor. Vacchelli; tanto più che e l'oratore e l'onor. Vacchelli l'uno con la sua rude maschiezza e l'altro con la sua apparente dolcezza (si ride) conserveranno ora e sempre le rispettive opinioni. (Benissimo).

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

Comunicazione sulla presentazione dell'Indirizzo a S. M. il Re.

PRESIDENTE. Partecipa al Senato che in seguito all'approvazione di un Indirizzo a S. M. il Re, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto, la Presidenza fu sollecita di chiedere una udienza Reale, ed ebbe in risposta dal Presidente del Consiglio, che S. M. il Re riceverà la Presidenza del Senato ed i signori senatori che volessero unirvisi, venerdì 4 corrente alle ore 15 nel palazzo del Campidoglio.

s[illegible] ore.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 1 del progetto di legge. È approvato senza discussione.

Senza discussione si approvano pure gli articoli 2 e 3.

LAMPERTICO, relatore. All'art. 4 osserva che l'Ufficio centrale propone un ordine del giorno.

Prega il presidente di porlo ai voti dopo che saranno approvati gli altri articoli del disegno di legge.

Resta così stabilito.

Si approva l'art. 4, e senza discussione si approvano gli articoli 5 a 12.

MEZZANOTTE. All'art. 13. Non è convinto della opportunità della limitazione contenuta nell'ultima parte di questo articolo che dice:

» Il rimborso di siffatte anticipazioni dovrà essere assegnato alle due scadenze che matureranno entro il quadrimestre dalla data dell'anticipato versamento.

« Col 31 dicembre 1900 resterà soppressa ogni facoltà di fare simili anticipazioni, nonostante qualunque patto tra le provincie e gli Istituti di emissione ».

Vorrebbe che non si vulnerassero diritti acquisiti e legittimi interessi, con una limitazione di tempo di cui non intende la necessità.

Si potrebbe rimediare all'inconveniente da lui lamentato con una disposizione transitoria.

Ma per non fare una proposta che importerebbe il ritorno della legge alla Camera, si limita a raccomandare al ministro di tener conto delle condizioni attuali degli Istituti e dei contratti che forse sono già in corso.

LUZZATTI, ministro del Tesoro [illegible] la benevola considerazione i desiderii del senatore Mezzanotte, e ne farà argomento di studio, ma fa qualche riserva, in quanto la questione sollevata dal senatore Mezzanotte è subordinata ad alcuni speciali impegni da lui presi dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

L'art. 13 è approvato.

Art. 14.

Le disposizioni di cui al quarto, al quinto, al sesto e al settimo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono abrogate.

Due anni prima dello spirare del termine per la facoltà di emettere biglietti, considerato dall'articolo 2 della citata legge, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dello adempimento perfetto delle condizioni alle quali è subordinata la proroga della facoltà di emissione, di cui agli articoli 21 dell'allegato A, 17 dell'allegato B e 15 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.

La detta Commissione dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

VACCHELLI. A questo articolo propone la seguente aggiunta:

« La relazione della Commissione sarà presentata al Parlamento insieme al disegno di legge col quale sarà provveduto all'eventuale proroga della facoltà di emissione, sotto l'osservanza di quelle condizioni che saranno reputate opportune ».

Accenna alle ragioni che lo hanno indotto a presentare questa aggiunta, che egli fece in [illegible] nella discussione generale, e che ora più esattamente [illegible].

Scopo precipuo dell'emendamento si è di riservare al Parlamento la decisione di una questione che è tanto connessa colla vita economica del paese.

Osserva che è vero che la legge dovrebbe con questo emendamento ritornare alla Camera elettiva, ma non è men vero che la Camera approverebbe subito questa aggiunta, la di cui necessità sembra, all'oratore, evidente.

Crede che se al Senato piacerà di accogliere il suo emendamento, farà davvero opera meritoria e proficua nell'interesse della circolazione e della economia nazionale.

Si augura di aver favorevoli i voti dei suoi colleghi.

FINALI, dell'Ufficio centrale, combatte, in nome dell'Ufficio centrale, la proposta del senatore Vacchelli, associandosi alle forbite orazioni dei senatori Boccardo e Lampertico.

Opponendosi a questa approvazione egli si mantiene coerente alla sua precedente condotta in questa materia; egli ha sempre respinto il concetto che il Governo possa in qualsiasi modo venir meno ai patti contrattuali.

Dimostra come l'approvazione della proposta aggiuntiva del senatore Vacchelli ferisca il principio da lui sostenuto. La proroga del diritto di emissione oltre al 1913 è di obbligo per il Governo, se le condizioni contemplate nel progetto di legge in discussione sono state osservate.

Richiama le maggiori guarentigie che l'Ufficio centrale ha concretato nel suo ordine del giorno.

Crede che la Banca d'Italia deve in questo ventennio compiere ogni sforzo per mobilizzare i suoi capitali e sarebbe dovvero un assurdo che una volta raggiunto risultato, allora appunto le venisse a cessare la concessione dell'emissione.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Dopo il discorso pronunciato dal senatore Finali, dichiara che il suo modo di vedere è in tutto e per tutto conforme allo idee espresse dal senatore Finali a cui si associa. Prega il Senato di non approvare l'emendamento del senatore Vacchelli.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Vacchelli all'art. 14.

(Non è approvata).

L'articolo 14 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 15 e 16 del progetto.

LAMPERTICO, relatore. Prima di procedere alla lettura e votazione degli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale, dichiara di prendere atto delle avvertenze fatte nella discussione generale dal senatore Vitelleschi alle quali si associa e ne fa oggetto di speciale raccomandazione al ministro del Tesoro.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Terrà conto delle osservazioni fatte dal senatore Lampertico in relazione alle avvertenze mosse in una delle precedenti sedute dal senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. Dà lettura dei seguenti ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale e li pone ai voti separatamente.

Ordini del giorno.

« Il Senato, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 4 del disegno di legge, delle quali raccomanda in ogni tempo la scrupolosa osservanza, perchè la emissione delle cartelle fondiarie della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, di cui agli articoli 7 degli allegati A e C alla legge 17 gennaio 1897 n. 9, debba aver luogo in perfetta conformità alle vigenti leggi organiche sugli Istituti ordinari di credito fondiario, esprime il voto che i nuovi mutui che verranno accesi per mobilitare le proprietà stabili della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, siano ammortizzati in un periodo di tempo, che non ecceda l'ultima scadenza dei mutui presentemente in corso ».

« Il Senato, a tenore delle disposizioni dell'articolo 14 del disegno di legge, esprime il voto:

« 1. Che la relazione della Commissione, di cui è parola nell'articolo stesso, venga presentata ai due rami del Parlamento insieme ai provvedimenti, che il Governo intenda di prendere quanto all'adempimento da parte degli Istituti delle condizioni, alle quali è subordinata la proroga delle facoltà di emissione;

« 2. Che fra la presentazione ai due rami del Parlamento dell'accennata relazione e gli eventuali decreti di proroga della concessione, debba intercedere un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e nei quali il Parlamento non sia chiuso ».

Sono entrambi approvati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Si procede alla numerazione dei voti.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario nella Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

Senatori votanti 86
Il senatore Gadda ebbe voti 51
» Annoni » 34
Voti nulli o dispersi 1.
Eletto Gadda.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 130).

Votanti 87
Favorevoli . . . 71
Contrari 16

(Il Senato approva).

Levasi ore 18.5.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 2 marzo 1898

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14,15.

MINISCALCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti della città di Torino per le onoranze rese dalla Camera al compianto ministro Sineo.

Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, ministro del tesoro, presenta due disegni di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti nei bilanci dell'interno e della marina e chiede che vengano mandati alla Commissione del bilancio.

(La Camera approva).

Interrogazioni.

FANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione dei deputati Scotti, Cottafavi, Bertetti, Biscaretti, che desiderano sapere « se il Ministero intenda proporre ed applicare provvedimenti efficaci, che meglio e più decentemente abbiano a regolare il patrocinio delle parti in causa avanti le Regie Preture e gli uffici di conciliazione ».

Ricordate le riforme in proposito ideate dai ministri Calenda e Costa, assicura che il Ministero si occuperà con amore di un argomento degno veramente delle sollecitudini del Governo.

SCOTTI ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato delle sue dichiarazioni delle quali si dichiara soddisfatto, perchè è sicuro che le promesse del Governo saranno mantenute.

FANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Santini « che desidera conoscere le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria di Roma non ha ancora emesso il proprio parere, relativamente all'istruttoria, riguardante i presunti uccisori di Romeo Frezzi ».

Risponde in pari tempo ad altra interrogazione degli onorevoli

Andrea Costa, Bissolati, Ferri, Turati, Nofri e Ròndani « sul processo degli uccisori di Romeo Frezzi ».

Non può entrare nel merito del procedimento, ma annunziate le interrogazioni il Ministero chiese subito al Procuratore del Re a che punto si trovasse l'istruttoria; essendo intendimento del Governo che i procedimenti non subiscano ritardi ingiustificati.

Aggiunge poi che in data del 10 agosto 1897 gli atti della istruttoria furono trasmessi alla Procura generale che il 6 settembre presentò la requisitoria.

Per le divergenze manifestatesi tra i periti, il procuratore generale richiese che il giudizio dei periziori venisse comunicato al primo perito e la Sezione d'accusa accolse questa domanda.

La nuova perizia poi venne a sua volta comunicata ai periziori i quali riguardarono a pronunciarsi su di essa per la infermità di uno di essi.

Ma il lavoro continua regolarmente; ond'è a desiderare che il procedimento pubblico non soffra ulteriori indugi.

SANTINI dichiara che gl'intendimenti che lo hanno mosso a presentare la sua interrogazione sono diversi da quelli che hanno indotto altri colleghi a presentare la loro. Egli ha parlato di presunti uccisori e non di uccisori.

Ritiene che in una questione così grave il Governo non abbia agito e non agisca con la dovuta energia. Il suo contegno è una concessione ai partiti estremi della Camera che per questo dovrebbero essere grati agli uomini che sono ora al Governo.

COSTA ANDREA non seguirà l'onorevole Santini, il quale ha voluto convertire in polemica politica una questione di giustizia.

Deplora che in un caso sì grave non sia ancora stato pronunziato un giudizio che non si riferisce a persone ma a tutto l'ordinamento della polizia.

Lo deplora perchè le lungaggini sono da attribuirsi ad un procedimento nuovo; giacchè il contraddittorio fra i periti di regola si dibatte e si esaurisce nella pubblica udienza.

Si riserva di ritornare sull'argomento non potendosi dichiarare soddisfatto.

FANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, nota che il Ministero non può ingerirsi nell'andamento dei processi (Interruzione dell'on. Costa); in nessun caso il Ministero può sostituirsi ai magistrati nella direzione dell'istruttoria. Chiude dichiarando che il Governo non parteggia per nessuno; solamente per la giustizia. (Approvazioni).

COSTA ANDREA dice che, quando il Governo lo vuole, i processi seguitano rapidamente. (Rumori).

BALENZANO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde ai deputati Tasca-Lanza, Palizzolo, De Michele, Di Scalea, Avellone, Rossi E, che lo interrogano « per sapere se l'alcool estratto dal limone sia compreso fra quei derivati esentati, per l'ultima legge, da tassa ».

Non c'è fino ad ora nessuna legge che esoneri dalla tassa di fabbricazione, ma il Governo studierà se non convenga adottare provvedimenti a favore di un'industria che è tutt'ora agli esordii.

Assicura per altro che l'industria dell'estratto di limone è esente dall'imposta di ricchezza mobile.

TASCA-LANZA dichiara d'aver alluso appunto alla esonerazione dalla tassa di ricchezza mobile, e quindi ringrazia il Governo.

Seguito della discussione del disegno di legge per l'avanzamento della Regia marina.

DELLA ROCCA si dichiara favorevole al disegno di legge perchè esso corrisponde ad un atto di giustizia; in quanto estende ai Corpi ausiliari della marina i criteri che regolano le promozioni stesse all'arbitrio del ministro.

Ravvisa la disparità di trattamento fra gli ufficiali dei Corpi ausiliari dell'armata e quelli dell'esercito giustificata dalla maggiore gravità dei servigi che incombono ai primi, logorandone la esistenza.

Riferendosi poi alle cose dette ieri dall'onorevole Bettolo, sostiene infondato il dubbio che il disegno di legge possa recare aggravio all'erario pubblico.

MAURIGI, relatore, non può seguire l'onorevole Farina nelle numerose e molteplici critiche ch'egli ha mosso al disegno di legge e si limiterà agli appunti principali.

Esclude che le norme che si stabiliscono per l'avanzamento nell'armata contraddicano apertamente a quelle che regolano l'avanzamento nell'esercito; ponendo a raffronto le disposizioni relative.

Non ammette che i macchinisti, come vorrebbe l'onorevole Farina, possano aspirare allo Stato maggiore della marina. E ritiene che il disegno di legge tenga il debito conto della navigazione, che non va confusa coll'imbarco, per i suoi effetti sull'avanzamento.

Dimostra che le garanzie stabilite escludono quei rapidi ed eccezionali avanzamenti che l'onorevole Farina Emilio ha mostrato di temere; e giustifica il limite d'età, che ha già dato ottimi frutti.

Conchiude col far voti che la Camera approvi senza indugio il disegno di legge. (Bene!)

BRIN, ministro per la marineria, esordisce facendo notare che, nei corpi della Regia marina, la legge d'avanzamento anche oggi in vigore è quella dell'8 dicembre 1858: e che, essendo stata, da quel tempo, sostanzialmente modificata l'organizzazione dell'armata, fu necessario provvedere alle necessità di servizio con 140 fra decreti e regolamenti; decreti e regolamenti che, naturalmente, hanno finito col demolire la prima legge e lasciare ogni questione di avanzamento in piena balìa del Ministero

Una tale condizione di fatto può non essere spiacevole per il ministro, ma è certamente esiziale agli interessi del servizio. Le varie amministrazioni lo hanno riconosciuto unanimi: e molti disegni di legge furono presentati per regolare questa materia: disegni di legge, però, che, quasi per una fatalità di destino, non riuscirono mai ad arrivare in porto.

Ciò premesso, passa ad esaminare le disposizioni della legge che si discute, premettendo che, in molta parte, ha accolto le proposte progettate dal suo predecessore; e che si inspirò, innanzi tutto, come si era fatto per la legge similare per l'esercito, al concetto di moderare le promozioni a scelta, e di introdurre per tutti i Corpi la disposizione relativa al limite di età.

Espone, partitamente pei varii gradi dell'armata, come e in qual modo al criterio dei concorsi siasi unito il rispetto a quello dell'anzianità: e contraddice l'affermazione ieri fatta dall'onorevole Farina a proposito delle asserite divergenze fra questa legge e quella per l'avanzamento nell'esercito.

Parlando più specialmente delle promozioni a scelta e per anzianità, dice che nessuna amministrazione ha adottato questo ultimo in via assoluta; mentre, anzi, in tutti i paesi si studia il modo di far salire ai più alti gradi dell'esercito o dell'armata ufficiali ancora giovani e che abbiano dimostrato speciali attitudini. Ricorda, ad esempio, che nella marina inglese e nella marina germanica, fino al grado di capitano di vascello, le promozioni si fanno quasi tutte a scelta: e si è visto perfino promosso un ufficiale che aveva dinanzi a sè 300 colleghi di pari grado.

La marina italiana, perciò, non poteva essere guidata da diverso criterio. Ma l'onorevole Ministro soggiunge che il disegno di legge circonda di molte e minute cautele la sua facoltà in fatto di promozioni a scelta, e limita d'assai i poteri oggi conferitigli dai regolamenti in vigore. Per modo che giudica infondate le censure mosseglì, a questo proposito, dall'onorevole Farina: al quale fa notare come fossero indispensabili le poche modificazioni introdotte in questa legge, in confronto dell'altra per l'avanzamento nell'esercito.

Quanto, poi, ai limiti d'età, dice che, secondo la legge del 1885

e secondo l'esempio di altre marinerie, furono adottati finora per gli ufficiali di vascello con ottimi risultati: o che, dopo la legge del 1896 la quale applicò quel concetto per tutti i corpi dell'esercito, era necessario applicarlo, come il disegno di legge propone, anche a tutti i corpi dell'armata; tenendo conto, naturalmente, delle diverse esigenze dei varii servizi, e anche della condizione fatta agli ufficiali riformati di fronte all'esiguità degli stanziamenti che si possono fare nel bilancio.

Col sistema che ora si propone, i collocamenti a riposo saranno in numero minore di quelli che si sono verificati nell'ultimo deconnio, e che fatti in modo un po' arbitraio hanno dato luogo talora a lagnanze.

Passando ad esaminare le particolari obiezioni fatte alla legge, dà ragione della creazione degli ufficiali sedentari, già proposta dall'onorevole Morin, inspirata agli esempi delle marinerie straniere ed alle esigenze dei nostri servizi tecnici.

All'onorevole Farina, che ha criticato la disposizione dell'articolo 14, fa osservare come la valutazione del tempo d'imbarco sia stata modificata dal Senato sull'esempio di quanto si pratica nella marineria inglese, dove non si tien conto soltanto del tempo di effettiva navigazione.

Confuta le obbiezioni fatte dall'onorevole Farina all'articolo 8, e dimostra come ai sottufficiali sia assicurata una facile e sicura carriera specialmente nella categoria dei macchinisti.

Difende poi la disposizione dell'articolo 30, che è parsa tanto strana all'onorevole Farina, mentre essa segna una delle più efficaci garanzie e permette di farsi valere al vero merito.

Conclude affermando che la Camera può votare con sicura coscienza questo disegno di legge che rappresenta un notevole progresso ed accrescerà la compagine della nostra armata, tanto sotto l'aspetto tecnico, quanto sotto l'aspetto morale, mettendola meglio in armonia colle condizioni dell'esercito. (Approvazioni).

FARINA EMILIO, per fatto personale, risponde ad alcune delle osservazioni che sono state svolte in risposta al suo discorso di ieri. Non è contrario al sistema delle promozioni a scelta: ma è contrario al modo come si intende applicare questo sistema. Comprende la scelta per eliminazione, come si pratica nell'esercito, non comprende la scelta per salti.

Vorrebbe che le promozioni eccezionali fossero riservate, per gli ufficiali combattenti, ai soliti meriti straordinarii di guerra.

Ripete che non è contrario a tutte le parti di questo disegno di legge; molte disposizioni ne approva, alcune non può assolutamente approvarle.

Così non può assolutamente approvare che valgano gli stessi limiti di età per gli ufficiali che hanno incarichi di bordo, e per gli ufficiali superiori sanitari o commissari che imbarcano di rado o non imbarcano affatto.

Chiarisce altri suoi concetti ed esprime il desiderio che il ministro si valga delle disposizioni del Regolamento per rendere completa l'armonia fra questa legge e quella per l'esercito.

BRIN, ministro della marineria, rispondendo all'onor. Farina; riconosce che il sistema della eliminazione, che si segue nell'esercito, non è privo di vantaggi.

Non si rifiuta di esaminare la questione in occasione del Regolamento, ma non si nasconde le difficoltà del problema, specialmente finanziario.

Non crede, del resto, che sia incompatibile col morale dei nostri ufficiali il mantenere in servizio coloro, che hanno visto un loro collega meno anziano promosso prima di loro al grado superiore. Se un ufficiale, solo perchè saltato in una promozione, non dovesse più sentire altamente i doveri che gli incombono, meriterebbe perciò solo di essere cacciato dalle file della marineria. (Benissimo!)

(Si approvano senza discussione gli articoli del disegno di legge fino al n. 43).

DELLA ROCCA parla sull'articolo 44, circa il quale raccomanda benevola applicazione riguardo ai diritti acquisiti. Non fa proposte, ma confida che nel regolamento si introdurranno le opportune disposizioni.

MAGLIANI si associa alle raccomandazioni dell'onorevole Della Rocca.

BRIN, ministro della marineria, senza prendere formali impegni, terrà conto di questa raccomandazione.

DELLA ROCCA prende atto delle dichiarazioni del ministro.

(Si approvano gli articoli 44 e 45 ed ultimo).

Interrogazioni.

MINISCALCHI-ERIZZO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto, dopo conosciuti i risultati del concorso per il posto di direttore dei Laboratori di sanità, interroga il ministro dell'interno per sapere se e come intenda provvedere perchè un ufficio di tanta importanza non abbia a rimanere ancora vacante ».

« Tizzoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se ha preso in considerazione la petizione presentata dal Foro di Palermo circa la riforma dell'articolo 18 del Regio decreto del 6 dicembre 1865, n. 2627 (serie 1ª), relativo alla legge sull'ordinamento giudiziario e se intenda provvedere per eliminare la lamentata incertezza sull'ammissione provvisoria dei *ricorrenti poveri* al gratuito patrocinio, affinchè meglio siano affermate le garanzie dovute alla difesa dei poveri.

« Rossi E. ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia sulle cause per le quali si ritarda ancora la presentazione del disegno di legge sull'ordinamento ed unificazione degli Archivi di Stato provinciali e notarili.

« Rossi E. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi se intende di mantenere le tabelle organiche per il personale di quel Ministero, proposte dal compianto ministro Sineo.

« V. Riccio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sui fatti di Troina e di Modica.

« De Felice Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sulla condotta tenuta dal sindaco e dal sottoprefetto di Modica, durante gli ultimi dolorosi avvenimenti.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio per sapere se sia vero che il Governo intenda affidare ad una specie di commissariato militare il servizio di pubblica sicurezza per la Sicilia.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio per sapere se assuma la responsabilità delle repressioni armate, fatte anche senza le necessarie intimazioni di legge, contro poveri contadini inermi.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per sapere se intenda adottare opportuni provvedimenti contro gli agenti che hanno bastonato, in carcere, i contadini arrestati pei fatti di Modica.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se l'inviato italiano presso il Negus conosca il testo del trattato Anglo-Abissino 14 maggio 1897 stato recentemente presentato al Parlamento Inglese.

« Fracassi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui fatti di Modica.

« Ciaceri. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dei lavori pubblici sullo stato dei lavori stradali nella Provincia di Chieti.

« Riccio V. »

DE FELICE-GIUFFRIDA, essendo stato a Modica, e avendo studiato le cause di quei dolorosi incidenti, e non avendo perciò potuto partecipare alla discussione testè accennata, domanda che le sue interrogazioni siano inscritte nell'ordine del giorno in una delle prossime tornate.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, nota che il sottosegretario di Stato per l'interno aveva appunto rilevato l'opportunità di discutere più tardi questa questione. La Camera volle la discussione immediata.

Ora non può che pregare l'onorevole De Felice di attendere che la sua interrogazione sia svolta quando verrà la sua volta: tanto più ch'egli ha formulato accuse precise, sulle quali il ministro deve assumere ulteriori informazioni.

DE FELICE-GIUFFRIDA domanda che questa discussione sia sollecitata quanto più è possibile.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, non crede che sia opportuno tornare reiteratamente sulla stessa questione.

PRESIDENTE avverte che non si può pregiudicare il diritto degli altri interroganti.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno, poichè l'onorevole De Felice, volle, benchè in quel giorno fosse assente, accusarlo di aver parlato dei fatti di Sicilia in modo inopportuno, ora si appella alla testimonianza di coloro che furono presenti. Così potranno dire come egli abbia parlato, quel giorno come sempre, con la massima serietà e col massimo affetto pel quelle popolazioni.

La seduta termina alle ore 18,30.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Per domani, 3 marzo, sono convocate le seguenti Commissioni:

Alle ore 10: la Giunta per le elezioni;

Alle ore 13 1[2: la Giunta generale del bilancio;

Alle ore 15: la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge « Modificazione alle leggi sulle tasse per le concessioni governative » (212); la Commissione per l'esame della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colombo-Quattrofrati « Aggregazione del Comune di Guiglia al circondario di Modena » (231) e la Commissione per l'esame del disegno di legge « Provvedimenti riguardanti gli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (216).

DIARIO ESTERO

La *Saturday Review* di Londra pubblica, in testa delle sue note politiche, un'informazione relativa all'antagonismo tra lord Salisbury ed il Ministro delle colonie, sig. Chamberlain.

I circoli conservatori, dice la *Review*, sono molto preoccupati di questo stato di cose. Il sig. Chamberlain si è assicurato, a quanto pare, l'appoggio della maggior parte dei grandi giornali quotidiani, intrattenendosi personalmente coi loro direttori, e si assicura che esso dice tutto il male possibile del suo capo. Ora i conservatori ammettono che lord Salisbury, in ragione dell'età, della salute e di cure d'ordine privato non è più adatto come Ministro degli affari esteri; ma non vi è un solo tory che ami Chamberlain; si teme, del resto, generalmente che la sua attività aggressiva sia più dannosa al paese che l'inerzia di lord Salisbury.

E la *Saturday* termina annunziando che si tratta seriamente di chiamare lord Cromer, attualmente agente britannico in Egitto, alla direzione del Dipartimento degli esteri. Si spera di trovare in lui l'uomo di Stato meno timido di lord Salisbury, ma più prudente del sig. Chamberlain.

Così si esprime un organo conservatore. La recente informazione dello *Speaker*, portavoce dei liberali, sul disaccordo intervenuto tra i due membri principali del governo della Regina, sembra adunque pienamente confermata.

***

Fu già annunziato per telegrafo che, alla Camera dei deputati di Francia, il Principe d'Arembery, ha interpellato il ministro degli esteri sulle controversie tra la Francia e l'Inghilterra nell'Africa occidentale. In questa occasione il ministro degli esteri, signor Hanotaux, ha fatto la seguente dichiarazione:

« Il sig. Principe d'Arembery non ignorava che i punti sui quali m'interroga formano parte di un complesso di questioni che sono attualmente oggetto d'importanti negoziati col governo britannico. Io sono quindi tenuto ad una riserva particolare.

« Posso però dire che i commissari lavorano attivamente e che, se incontrano certe difficoltà inerenti alla natura stessa delle questioni così complesse che hanno da esaminare, tutto fa sperare che riesciranno a trovare gli elementi di un accordo tanto desiderabile tra i due paesi.

« È certo una polemica talvolta molto viva si è impugnata sulla questione e che essa potrebbe aver l'effetto di turbare la calma necessaria per i lavori della Commissione. Siccome si tratta di regioni lontane colle quali le comunicazioni sono difficili e lente, accade che certe notizie allarmanti vengono divulgate o presentate in modo da provocare da una parte e dall'altra uno stato d'animo deplorevole. Quanto a noi, abbiamo fiducia nelle disposizioni amichevoli dei due governi e nelle istruzioni positive e concilianti che sono state date, di comune accordo, ai loro ufficiali che si trovano sui luoghi.

« A Parigi, signori, i lavori della Commissione internazionale procedono normalmente ed io non credo di tradire il segreto delle sue deliberazioni dicendo che questi lavori hanno diggià spianato il terreno di molto. Non ho bisogno di aggiungere che i diritti e gli interessi della Francia vengono tutelati con energia e perseveranza, ma senza escludere il desiderio di ricercare con mutue concessioni, se è necessario, le *soluzioni eque* contemplate dall'atto stesso che ha motivato la riunione della Commissione ».

***

Si telegrafa da Berlino:

Alcuni giorni sono l'Imperatore Guglielmo ricevette una deputazione della città di Metz quì venuta per ringraziarlo di aver ordinato la demolizione della cinta fortificata di quella città. Discorrendo coi membri della Deputazione, l'Imperatore fece, fra altro, la seguente dichiarazione:

« Sono contento di aver potuto dare la mia adesione a che fossero abbattute le mura di una fortezza di confine. Questa misura è destinata ad offrire una garanzia per la conservazione della pace. Spero che della demolizione delle mura di Metz verrà un impulso al progresso il quale tanto più facilmente potrà svilupparsi quanto più sicura risulterà la continuazione della tranquillità presente ».

Concludendo il suo discorso, l'Imperatore disse: « Affermo però che gli interessi militari non vanno dimenticati per quanto solide siano le garanzie di pace ».

* * *

La Commissione d'inchiesta sulle cause della catastrofe del *Maine*, che si trova a Key-West, ritornerà all'Avana per udire nuovamente i palombari.

Si dice che la Commissione presenterà la sua relazione fra una quindicina di giorni, e si crede generalmente che essa ritardi la presentazione della relazione per dar tempo all'opinione pubblica di calmarsi.

Il Presidente della Camera dei Rappresentanti, sig. Reed, e il senatore Hanna, che godono la fiducia del Presidente Mac-Kinley, hanno smentito formalmente tutte le voci di guerra imminente colla Spagna. Essi hanno dichiarato che tutti gli sforzi degli esaltati non riesciranno a costringere il Presidente ad impegnarsi in una guerra. Non ostante queste dichiarazioni rassicuranti, lo stato degli animi è tale che, la domenica scorsa, furono celebrate delle preghiere in tutte le chiese per il mantenimento della pace.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Domani, per la ricorrenza del 50° anniversario dello Statuto, gli edificii pubblici, governativi e municipali inalbereranno la bandiera e la sera saranno illuminati.

Alle ore 9, S. M. il Re passerà in rivista al Macao le truppe della guarnigione.

Alle ore 15, le LL. MM. il Re e la Regina riceveranno, al Campidoglio, le presidenze ed i membri del Parlamento, non che i principali corpi dello Stato ed i sindaci delle varie città. Gli Augusti Sovrani si recheranno dal Quirinale al Campidoglio in carrozza di gala, preceduti dai corazzieri e dal battistrada. Lungo le vie del Quirinale, Nazionale, Plebiscito ed Aracoeli staranno schierate le truppe per rendere gli onori al passaggio delle LL. MM.

Alle ore 17, le LL. MM. interverranno alla posa della prima pietra del monumento a Re Carlo Alberto nel giardino pubblico di via del Quirinale.

La sera, alle ore 21, il Municipio di Roma darà nei Musei Capitolini un gran ricevimento in onore dei Sindaci delle altre città convenuti alla Capitale per la circostanza.

Le musiche municipale e militari suoneranno nelle principali Piazze, e le vie del Corso e Nazionale saranno splendidamente illuminate.

A regolare il servizio del corso pubblico per la seduta Reale al Campidoglio, il Sindaco di Roma ha pubblicato il seguente manifesto:

1. Sarà vietato dalle ore 12 il transito dei pedoni e dei veicoli in piazza del Campidoglio e nelle vie d'accesso.

2. Dalle 12,30 sarà pure interdetta la circolazione dei veicoli in piazza e via del Quirinale, in via Nazionale (dalla via di Magnanapoli a piazza di Venezia), in via del Plebiscito, in piazza del Gesù, in via e piazza d'Aracoeli.

3. Le vetture munite di biglietto di transito *color rosa*, per recarsi in Campidoglio, devono entrare nelle strade fiancheggiate dalle truppe per uno dei seguenti sbocchi:

a) Via Nazionale angolo di via del Quirinale; *b*) Piazza SS. Apostoli; *c*) Via di S. Eufemia; *d*) Corso; *e*) Corso Vittorio Emanuele.

Esse si dirigeranno tutte in piazza del Gesù, proseguendo poi per via e piazza d'Aracoeli e per via delle Tre Pile. Discesi gli invitati in piazza del Campidoglio, le carrozze suddette percorreranno le vie di Monte Tarpeo e delle Tre Pile, volgendo quindi per via di Tor de' Specchi. Quelle che devono attendere si fermeranno in piazza Tor de' Specchi o in piazza Campitelli, secondo le indicazioni delle guardie.

Alle ore 14 precise sarà vietato a tutte le vetture con biglietto *color rosa* il passaggio nei cinque sbocchi suddetti.

4. Le carrozze provviste di biglietto speciale di transito *color verde*, entrando anch'esse da uno degli sbocchi sopra designati, percorreranno l'itinerario descritto al precedente n. 3, e, giunte in piazza del Campidoglio, si collocheranno nei posti indicati dalle guardie municipali.

5. I pedoni muniti di biglietto d'invito avranno libero accesso dagli sbocchi suddetti.

La parola del Sindaco. — Il Sindaco di Roma, on. Principe Ruspoli, ha pubblicato ieri al giorno il seguente proclama:

Cittadini!

Il 4 marzo 1848 Re Carlo Alberto promulgava lo Statuto fondamentale del Regno.

Cinquant'anni trascorsero dal giorno memorando e le libertà costituzionali, consacrate dal sacrificio del Re Magnanimo, rafforzate dalla sicura lealtà di un'Augusta Dinastia, custode delle sorti d'Italia, in tanto variare di tempi e di fortuna, mantennero incolumi il diritto e la dignità nazionale e, nello svolgimento di ogni civile progresso, tutelarono l'indipendenza di un popolo che per mirabili prove di sapienti e civili energie, mostravasi maturo agli alti destini cui era stato chiamato.

Cittadini!

Memore del passato, la Nazione, raccolta oggi intorno al Trono nella maestà dei suoi rappresentanti, saluta dal Campidoglio la fausta ricorrenza. Nella indissolubile unione di Re e Popolo le istituzioni rappresentative saranno rese sempre più feconde dal tempo e per esse l'Italia, coronando l'opera della sua riedificazione nazionale, rievocherà la grandezza delle sue antiche glorie.

Viva l'Italia! Viva il Re!

Per la Giunta
Il Sindaco: *E. Ruspoli.*

Tiro a segno. — Oggi a mezzodì, a Tor di Quinto, è stata inaugurata la gara straordinaria di Tiro a segno.

Le associazioni che vi presero parte si sono riunite alle ore 9 nel piazzale del Campidoglio, e, precedute dal concerto dei RR. carabinieri, alle ore 9,30 si son poste in cammino per Tor di Quinto.

Oltre le rappresentanze dell'esercito e delle associazioni militari, prendono parte alla gara le Società di Alessandria, Alatri, Albano, Anagni, Ancona, Arsoli, Arcidosso, Barletta, Bracciano, Canosa di Puglia, Carsoli, Città della Pieve, Città Ducale, Civitavecchia, Cori, Cupramontana, Castignano, Ceprano, Civita Castellana, Firenze, Fara Sabina, Frosinone, Gualdo Tadino, Genzano, Jesi, Milano, Marino, Massa Marittima, Montecelio, Monte Giorgio, Monterotondo, Nettuno, Nepi, Ostra, Orte, Piacenza, Pinerolo, Palestrina, Paliano, Piperno, Pisa, Pofi, Recanati, Rieti, Rocca di Papa, San Sepolcro, Sezze, Sora, Soriano nel Cimino, Spoleto, Subiaco, Supino, Terracina, Tivoli, Toscanella, Valentano, Valmontone, Velletri, Veroli e Viterbo.

Per tutto il percorso dal Campidoglio a Tor di Quinto, molto popolo era nelle vie per guardare ed applaudire il corteo.

Ricevimenti in Campidoglio. — Per il ricevimento che darà domani sera il Sindaco di Roma nei musei capitolini in onore dei sindaci delle altre città d'Italia convenuti alla capitale, sono stati diramati circa 4000 inviti.

Il ricevimento sarà dalle ore 21 in poi. Sul piazzale del Campidoglio suonerà il concerto municipale. Gli invitati debbono vestire l'abito nero con cravatta bianca.

La festa dello Statuto a Genova. — La Giunta comunale di Genova per commemorare il cinquantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto, ha deliberato una straordinaria illuminazione della città e l'erogazione di lire 12,000 a scopo di beneficenza.

Decise inoltre che il sindaco si rechi a Roma per rappresentarvi la città e che in tutte le scuole sia commemorato il fausto avvenimento, mediante conferenze.

La festa di domani. — Telegrammi dalle varie regioni italiche assicurano che domani il 50° anniversario sarà da per tutto festeggiato con straordinaria solennità.

Le grandi gare ciclistiche del 1898 in Torino. — Il Bollettino dell'Esposizione pubblica:

« Le due Società ciclistiche torinesi Veloce-Club e Ciclisti-Club hanno costituito un unico Comitato direttivo per organizzare una serie interessantissima di corse ciclistiche nel periodo dell'Esposizione, stanziando all'uopo una somma di lire 50,000 per premi.

Si istituirà un gran premio di 10 mila lire, da disputarsi in una corsa internazionale della riunione primaverile che si terrà nel velodromo Umberto I. E questa attrattiva, che farà accorrere i più forti campioni mondiali del pedale, chiamerà pure in quei giorni a Torino, più numerose, le carovane ciclistiche che fin d'ora si annunziano in organizzazione nelle principali città dell'Italia settentrionale e centrale.

Il Comitato Esecutivo dell'Esposizione ha deliberato di concorrere con lire 4000 all'istituzione del predetto gran premio ».

I vecchi Statuti del Piemonte.— La Società storica Subalpina si propone di fare, nell'epoca della Mostra di Torino, una pubblicazione di vecchi Statuti del Piemonte, dimostrando così come da lungo tempo fosse già insito nelle popolazioni piemontesi il concetto di libertà.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 3 marzo, a lire 105,20.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Orione*, della N. G. I., da San Vincenzo Capo Verde ha proseguito per Barcellona e Genova.

ESTERO

Le ferrovie francesi nel 1897. — Da un prospetto, pubblicato nel *Journal Officiel*, degli introiti derivati dall'esercizio delle ferrovie in Francia, durante l'anno 1897 e posti a fronte di quelli del precedente 1896, rileviamo che, nel 1897, la lunghezza di tutte le varie linee era, complessivamente, di chilometri 39,558, con aumento di 380 sulla lunghezza del 1896 la quale era di 39,178.

Gl'introiti totali salirono, nel 1897, a franchi 1,317,427,660 contro 1,280,483,081 nel 1896, vale a dire 36,944,589 franchi in più nel 1897.

I più forti aumenti furono ottenuti dalle due più grandi Compagnie che hanno attualmente il libero godimento dei rispettivi benefizi, quella di Lione per 14,720,000 franchi e quella del Nord per 6,466,000.

Non vuolsi però credere che questi aumenti d'introiti debbano avere per effetto una progressione di dividendi a favore degli azionisti delle due Società, poichè se, infatti, vi ha aumento d'introiti, si avrà, per contro, aumento di spese; chè se vi sarà qualche eccedenza, questa dovrà in gran parte essere destinata alle riparazioni del materiale che fu negletto da più anni e di cui è vivamente sentita o lamentata la deficienza, senza contare che ambedue le Compagnie assunsero considerevoli impegni verso la Cassa pensioni dei loro operai.

Da quanto sopra verrebbe voglia di conchiudere che, se in Italia si piange, neanche in Francia si ha motivo, in tal materia, di star del tutto allegri.

Il commercio estero degli Stati Uniti nel 1897. — L'anno testè decorso, in confronto dei precedenti, fu notevole per una forte espansione nel commercio estero degli Stati Uniti; le cifre per gli ultimi quattro anni sono le seguenti:

	1897	1896	1895	1894
	-	-	-	-
Importaz. L.st.	148,526,000	133,316,000	160,334,000	135,253,000
Esportaz. »	219,826,000	201,167,000	104,972,000	165,020,000

Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni ammontò lo scorso anno a L.st. 368,352,000; la cifra più alta segnata era stata quella del 1891, che ammontò a L.st. 359,776,000. Ma laddove, in paragone del 1891, si verificò un aumento nelle esportazioni di L.st. 25,724,000, le importazioni, all'opposto, diminuirono di L.st. 17,133,000, risultato, senza dubbio, da attribuirsi alla tariffa Dingley, altamente protettrice.

Dell'aumento di Lst. 18,659,000 nelle importazioni del 1897, in confronto del 1896, Lst. 14,142,000 sono dovute a maggiori quantità ed ai prezzi più alti delle spedizioni di cereali, e Lst. 2,500,000 alle materie alimentari. Però, quantunque l'aumento porti specialmente sull'esportazione dei prodotti naturali, vi fu anche una notevole espansione nell'esportazione dei prodotti manufatti. Le importazioni e le esportazioni d'oro ammontarono nel 1897 a Lst 6,604,000 e Lst. 6,955,000, quelle dell'argento a Lst. 6,615.000 e Lst. 11,732,000.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ADELAIDE, 2. Si annunzia che la nave *President Félix Faure*, proveniente da Barry, si è perduta il 2 dello scorso febbraio. Vi sono 16 morti.

PECHINO, 2. — È stato firmato il contratto colla *Hong-Kong and Shanghai Banking Corporation* e colla *Deutsche-Asiatische Banck* per un prestito al 4 1/2 %.

BERLINO, 2. — L'Imperatrice è costretta a rimanere in camera per un leggero raffreddore.

LONDRA, 2. — Il *Times* ha dal Cairo: La Commissione del Debito Pubblico ha accordato al Governo 922,000 lire sterline per lavori pubblici.

Il *Daily Mail* ha da Buenos-Ayres: Si dice che le banche di Londra accordino al Governo dell'Argentina un prestito di dieci milioni di sterline garantito dai dazi sull'alcool e sul tabacco.

VIENNA, 2. — Il bollettino di stamane sulla salute della Principessa Clementina di Coburgo dice: « Lo stato del polmone è invariato. Le forze sono ancora sufficienti ».

PRAGA, 2. — La Curia dei Grandi proprietari della Dieta Boema inviò al Cardinale Rampolla un telegramma di felicitazione al Papa.

GORIZIA, 2. — La Dieta è stata prorogata con un'Ordinanza Imperiale.

PARIGI, 2. — Dinanzi alla Corte d'Assise è incominciato oggi il processo contro Naquet per l'affare del Panama essendo egli rimasto contumace, durante il recente processo, in cui gli uomini parlamentari accusati furono tutti assolti.

L'aula è vuota. Il processo non suscita alcun interesse.

L'AVANA, 2. — È giunta la corazzata spagnuola *Biscaya*, accolta con una grande dimostrazione dalla folla che gremiva le calate del porto.

PARIGI, 2. — *Camera dei Deputati.* — Continua la discussione del progetto sui premii per la sericoltura e la filatura della seta.

Il Ministro del Commercio, Boucher, insiste perchè si approvi il premio di franchi 340 per bacinella filante bozzoli esteri ed afferma che questa cifra vale a compensare esattamente il produttore della differenza tra il prezzo di costo pel filatore francese e quello pel filatore italiano.

La proposta dei deputati della regione sericola di fissare questo premio a 300 franchi è respinta con 325 voti contro 221.

Indi si approva il premio di 340 franchi.

PARIGI, 2. — *Corte d'Assise. — Processo Naquet. — (Continuazione).* — Dal dibattimento nulla risulta di nuovo.

Naquet nel suo interrogatorio insultò violentemente Arton e sostenne che questi non gli fece mai alcuna rimessa di denaro.

Il seguito del dibattimento è rinviato a domani.

PECHINO, 2. — È qui atteso il Principe Enrico di Prussia. È latore di doni che l'Imperatore Guglielmo invia all'Imperatore della Cina.

RIO-JANEIRO, 2. — Secondo i risultati finora noti delle elezioni, sarebbero stati eletti, a grande maggioranza, Campos Salles, Presidente, e Rosa Sylva, Vicepresidente della Repubblica.

L'opposizione a Rio-Janeiro ha coperto la propria sconfitta astenendosi dal voto.

Calma perfetta ovunque.

BUDAPEST, 3. — Il partito indipendente, presieduto da Kossuth, ha diretto un telegramma di felicitazione al Presidente della Camera italiana dei Deputati, on. Biancheri, in occasione del cinquantenario della promulgazione dello Statuto.

INNSBRUCK, 3. — La Dieta è stata chiusa al grido di: *Viva l'Imperatore!*

ATENE, 3. — I rappresentanti esteri annunziarono al Governo che le Potenze hanno deciso di garantire il prestito ellenico di cinque milioni di sterline.

PRAGA, 3. — La Dieta è stata chiusa fra entusiastiche grida di: *Viva l'Imperatore!*

Il Governatore e il Siniscalco espressero la speranza che i deputati tedeschi parteciperanno presto nuovamente ai lavori della Dieta.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 2 marzo 1898

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 759.49
Umidità relativa a mezzodì. 65
Vento a mezzodì . . . . Sud moderato.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 12.°5. / Minimo 1.°5.
Pioggia in 24 ore: — —

2 marzo 1898:

In Europa pressione ancora elevata al NE, 776 Arcangelo ed al SW, 768 Madrid, depressione sulla Danimarca a 742.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito al N fino a 4 mm. ed aumentato al S fino a 5; temperatura in generale diminuita; pioggie al Centro e S; qualche nevicata Appennino meridionale.

Stamane: cielo coperto estremo N, Toscana ed Umbria, generalmente sereno altrove.

Barometro: 760 Milano, Parma, Venezia, Belluno; 765 Roma, Taranto; 766 Sassari, Napoli, Messina, Catania; 767 Cagliari, Palermo, Girgenti.

Probabilità: venti freschi a forti meridionali; cielo vario al S, nuvoloso o coperto altrove con pioggie; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA
Roma, 2 marzo 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			nelle 24 ore preceden	
Porto Maurizio	sereno	calmo	15 0	3 5
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	13 9	9 0
Massa Carrara	coperto	calmo	13 9	5 3
Cuneo	sereno	—	12 6	2 1
Torino	sereno	—	8 8	2 2
Alessandria	nebbioso	—	10 4	2 3
Novara	coperto	—	10 0	2 8
Domodossola	3/4 coperto	—	11 4	2 2
Pavia	sereno	—	10 6	— 1 4
Milano	3/4 coperto	—	10 4	3 2
Sondrio	1/4 coperto	—	11 8	2 5
Bergamo	coperto	—	8 7	4 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	nebbioso	—	11 0	1 0
Mantova	1/2 coperto	—	10 0	2 0
Verona	coperto	—	13 6	3 5
Belluno	coperto	—	10 7	2 2
Udine	3/4 coperto	—	10 4	4 0
Treviso	1/4 coperto	—	11 6	4 6
Venezia	sereno	calmo	10 7	4 8
Padova	sereno	—	10 7	0 4
Rovigo	sereno	—	10 6	1 5
Piacenza	nebbioso	—	9 4	— 1 1
Parma	1/4 coperto	—	12 0	3 2
Reggio Emilia	sereno	—	11 8	2 9
Modena	sereno	—	11 8	2 2
Ferrara	sereno	—	10 2	3 7
Bologna	sereno	—	9 9	5 0
Ravenna	sereno	—	14 9	0 9
Forlì	sereno	—	10 2	5 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	9 5	2 2
Ancona	1/4 coperto	mosso	10 8	4 5
Urbino	1/4 coperto	—	6 2	2 2
Macerata	sereno	—	6 7	3 8
Ascoli Piceno	sereno	—	9 5	2 5
Perugia	coperto	—	7 9	1 6
Camerino	sereno	—	4 0	0 8
Lucca	coperto	—	12 6	—
Pisa	coperto	—	13 8	1 6
Livorno	coperto	calmo	12 5	6 0
Firenze	coperto	—	12 8	3 2
Arezzo	1/2 coperto	—	9 8	1 3
Siena	1/2 coperto	—	9 8	0 8
Grosseto	1/4 coperto	—	14 1	0 2
Roma	3/4 coperto	—	12 0	1 5
Teramo	1/2 coperto	—	8 4	3 1
Chieti	sereno	—	8 2	— 1 5
Aquila	sereno	—	7 8	— 1 8
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	11 8	3 0
Bari	sereno	calmo	11 7	5 3
Lecce	sereno	—	14 1	4 2
Caserta	sereno	—	14 0	2 2
Napoli	sereno	calmo	11 9	5 9
Benevento	sereno	—	13 2	0 3
Avellino	sereno	—	11 0	— 1 9
Salerno	sereno	—	7 9	— 0 8
Potenza	sereno	—	6 7	— 3 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	10 0	3 0
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	14 5	9 2
Trapani	1/2 coperto	calmo	15 3	9 8
Palermo	sereno	calmo	17 5	5 0
Porto Empedocle	sereno	mosso	15 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	12 0	5 0
Messina	1/2 coperto	calmo	14 4	9 6
Catania	sereno	calmo	15 7	8 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	17 2	9 0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	15 5	7 0
Sassari	coperto	—	11 4	6 4

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.